

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale
e Pianificazione e Gestione Attività Estrattive

N. 16-364831/2005

Oggetto: Istruttoria interdisciplinare della Fase di Valutazione L.R. 40/98, relativa al progetto di Impianto idroelettrico nel vallone del torrente Galambra, Comune di Exilles.

Proponente: SIMI S.r.l., Torino.

L.R. n. 40/1998 e smi: Revoca della D.D. n. 56–236767 del 18/09/2003 di assoggettamento alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e
Pianificazione e Gestione Attività Estrattive

Premesso che:

- In data 18/11/2004, con l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 12, della L.R. N. 40/98, la società SIMI S.r.l., con sede legale in Torino, C.so Francia n. 222 - P IVA n. 03064540010 - ha determinato l'avvio della Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. relativa al progetto di "Impianto idroelettrico nel vallone del torrente Galambra, Comune di Exilles, in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 27 dell'Allegato B2 *"derivazioni di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s. (...)"*;
- Il progetto era stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di V.I.A. ed assoggettato alla fase di Valutazione con Determinazione Dirigenziale n. 56 –236767 del 18/09/2003;

Rilevato che:

- la richiesta al proponente di presentazione dell'istanza per l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. era stata avanzata con nota prot. n. 31253 del 8 febbraio 2001 all'indomani dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 23 della l.r. 40/98 il quale statuiva "sono sottoposti alle disposizioni di cui alla presente legge i progetti per i quali, alla data di pubblicazione della stessa, non sia stato avviato alcun iter procedurale finalizzato alla realizzazione dell'opera , nonché i piani e i programmi per i quali non sia stato adottato alcun atto formale per l'avvio della specifica procedura di approvazione";
- sulla base di tale disposizione normativa che abrogava l'esclusione dall'applicazione della norma a tutti i procedimenti in corso, si era proceduto all'avvio delle richieste di presentazione della documentazione ai fini della l.r. 40/98 per tutti i procedimenti che risultavano aperti e che risultavano essere relativi a progetti ricompresi tra le procedure previste dalla l.r. 40 sopra citata;
- la procedura per il rilascio della concessione di derivazione relativa al progetto di cui trattasi aveva avuto inizio con istanza del 3 maggio 1985 prima in carico alla Regione, successivamente in carico alla Provincia secondo quanto disposto dalla L.R. N. 5 del 13/4/94 di subdelega delle funzioni; sul progetto peraltro la Regione aveva espresso un parere negativo

motivato sulla priorità da riservarsi all'uso idropotabile delle acque del torrente Galambra (nota n. 3280 del 17 aprile 2000);

- solo successivamente, rispetto alla ricognizione operata dalla Provincia sui procedimenti in corso, la Regione con nota n. 11572/22.2 del 2 luglio 2003 chiariva che dovevano essere assoggettati alla fase di verifica gli impianti per i quali la data dell'istanza fosse successiva al 3 luglio 1988, termine di obbligatorietà della direttiva n. 85/377 sulla Valutazione di Impatto Ambientale. Nella stessa nota della Regione risulta evidente peraltro come in relazione alla questione ci fossero stati fino a quel momento problemi e dubbi interpretativi;

Rilevato inoltre che

- in relazione al progetto in esame era stata attivata la procedura di verifica e la successiva fase di valutazione e che tali procedimenti hanno consentito un approfondimento organico dell'intero progetto e l'avvio del coordinamento delle autorizzazioni previsto dalla l.r. n. 40/98. In particolare, in data 9 marzo 2005 con nota ns prot. n. 83127 è stata formulata una richiesta di integrazioni sul progetto e sullo studio di impatto ambientale di cui buona parte è riferita ad approfondimenti specifici per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'opera:
 - concessione di derivazione d'acqua (che comporta l'applicazione del Regolamento Regionale n. 10 del 29 luglio 2003);
 - autorizzazione ai sensi del d.lgs. n. 42/04;
 - vincolo idrogeologico, l.r. n. 45/89

Considerato che

- Con nota ns. prot. n. 338673 dell'11/07/2005 la Società SIMI ha inoltrato istanza di esclusione dal procedimento di Valutazione Impatto Ambientale, motivandola "dal fatto che la domanda di concessione è antecedente al campo di applicazione della l.r. n. 40/98 che riguarda solo le domande presentate successivamente al 3/07/88, data di recepimento della normativa europea da parte degli Stati Membri".
- Si è pertanto proceduto ad una revisione e ricontrollo degli atti in particolare alla luce della citata nota della Regione del 3/7/2003 e si è verificato che il progetto risulterebbe escluso dalla procedura di valutazione impatto ambientale;

Ritenuto

- Che sulla base delle verifiche effettuate sia necessario pertanto revocare il provvedimento di assoggettamento alla fase di valutazione di impatto ambientale determinazione dirigenziale n. 56 -236767 del 18/09/ 2003 e di conseguenza interrompere il procedimento in corso ed archiviare la pratica;
- Che la procedura di valutazione impatto ambientale fino a qui condotta abbia consentito, oltre al coordinamento delle autorizzazioni sopra richiamate, un esame complessivo e multidisciplinare in relazione ad un progetto che prevede la realizzazione di un impianto nuovo in un ambiente montano di elevata naturalità e delicatezza;
- Che con il lavoro sin qui condotto sono state poste le basi per definire le necessarie garanzie di compatibilità ambientale del progetto nel rispetto di un principio generale di tutela e di salvaguardia ambientale e che pertanto tale percorso potrà essere completato nell'ambito della conclusione dell'iter di autorizzazione del progetto;

- Di trasmettere tutta la documentazione acquisita ai servizi competenti per il proseguimento dell'istruttoria ai fini del rilascio delle autorizzazioni sopra richiamate;

vista la l.r. n.40 del 14/12/1998 e smi;
vista la Direttiva 85/337/CEE del 27/06/1985;
visto il R.D. n.1775 dell'11/12/1933 e smi;
visto il R.D. n.523/1904 e smi;
visto il D.Lgs.152/1999 e smi;
visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

DETERMINA

per le motivazioni sopra espresse, di revocare la propria precedente determinazione dirigenziale n. 56-236767 del 18/09/2003 di assoggettamento alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di " Impianto idroelettrico nel vallone del torrente Galambra, Comune di Exilles, presentato dalla Società SIMI- e di conseguenza interrompere il procedimento in corso ed archiviare la pratica.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data 4.8.2005

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina